

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Omissis

6. Sostituzioni, revoca e decadenza

I membri decaduti dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altro legittimo motivo, potranno essere sostituiti, all'interno del collegio nel periodo di durata in carica della Rsu, purché le sostituzioni non superino il 50% dei **componenti inizialmente** eletti della RSU. Superando i limiti predetti, tenuto conto anche dei casi di dimissione senza sostituzione, si dovrà procedere alla totale rielezione della Rsu.

Le sostituzioni avverranno con i nominativi della lista cui appartenevano i membri decaduti, secondo l'ordine delle preferenze riportate nelle elezioni.

Il cambiamento di appartenenza sindacale o la cessazione dall'iscrizione da parte di un componente della RSU **ovvero la collocazione in distacco sindacale L.300/70 - full time per un periodo superiore a 9 mesi, anche non continuativo, nell'ambito della durata in carica della R.s.u.**, determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. La Rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato ricevuto in presenza di richiesta di revoca presentata da un numero di lavoratori, aventi diritto al voto, superiore al 50% attraverso raccolta di firme certificate.

Omissis

8. Modalità per indire elezioni

Al termine del 33° mese dalla permanenza in carica della RSU, le associazioni sindacali di cui al punto 1, Sezione seconda, del T.U. 10 gennaio 2014, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni entro la naturale scadenza.

Tale iniziativa si concretizza in una comunicazione scritta relativa a tale intendimento da inviare alle altre organizzazioni sindacali presenti da affiggere in bacheca sindacale e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste alla Commissione Elettorale è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alle ore 14 del quindicesimo giorno escluso quello dell'affissione.

L'intera procedura di elezione della Rsu, dall'avvio della procedura all'indizione delle elezioni, va esperita in un tempo massimo di tre mesi, che decorrono dalla data di apertura della stessa così come indicato al comma 2 del presente punto 8. Decorsi i tre mesi, se non si sono ancora svolte le elezioni, le stesse dovranno svolgersi entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi.

9. Commissione elettorale

La Commissione elettorale viene inizialmente composta da 1 rappresentante fino a 300 dipendenti e da 2 rappresentanti oltre i 300 dipendenti, per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il Ccnl, purché presentino e siano ammesse proprie liste di candidati.

La commissione elettorale, con i componenti delle liste ammesse **alla costituzione o** al rinnovo, e si intenderà definitivamente costituita e funzionante, ai fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso il termine utile per la presentazione delle liste.

Essa si integrerà, all'atto della presentazione di liste da parte di altre organizzazioni sindacali aventi i requisiti previsti dal T.U. 10 gennaio 2014, con non più di 1 rappresentante fino a 300 dipendenti e 2 rappresentanti oltre i 300 dipendenti, per ciascuna lista.

I componenti della Commissione elettorale non devono in ogni caso essere candidati.

La Commissione elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovrintendendo alle operazioni relative assicurando l'applicazione delle norme previste.

Le operazioni di voto dovranno svolgersi in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, L. 300/70.

La Commissione elettorale assume le decisioni sui compiti di propria competenza con una maggioranza pari almeno al 50%+1 dei suoi componenti.

Omissis

11. Elettori ed eleggibili

Sono elettori tutti i dipendenti non in prova in forza nell'azienda all'atto delle elezioni. Questi sono tenuti ad esercitare il diritto di voto presso il seggio della loro area elettorale. Sono eleggibili quei lavoratori che **alla presentazione delle liste di cui al comma 3 del punto 8 del presente accordo non si trovino in distacco sindacale L.300/70 - full time**, candidati dalle organizzazioni sindacali che hanno titolo a presentare liste elettorali.

In caso di ripartizione del totale dei seggi in più collegi elettorali, ciascun lavoratore può essere candidato solo nella lista relativa al collegio di appartenenza.

Omissis

15. Compiti della Commissione elettorale.

La Commissione elettorale **alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, si riunirà per decidere** in merito ad eventuali contestazioni relative alla rispondenza delle liste ai requisiti previsti dalle norme di riferimento.

La Commissione elettorale, entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, prenderà contatti con la Direzione aziendale ai fini dello svolgimento della procedura elettorale.

Ove, nonostante il divieto di cui al punto 4, Sezione terza del T.U. 10 gennaio 2014, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste, pena la cancellazione da entrambe.

Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nelle apposite bacheche messe a disposizione dall'azienda, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'inizio delle elezioni.

Eventuali modifiche delle liste conseguenti ad opzioni di cui al 3° comma, nonché a contestazioni o reclami definiti dalla Commissione elettorale, sono ammesse entro i primi tre giorni dall'affissione senza che ciò dia luogo a proroghe nel periodo di affissione.

La commissione elettorale è impegnata a rispondere alle contestazioni o reclami di cui sopra entro 48 ore dal ricevimento delle stesse; delle rettifiche sarà data notizia nella bacheca e dei reclami sarà comunque fatta menzione nel verbale di scrutinio.

Omissis

21. Modalità della votazione

Il luogo, i giorni e l'orario della votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio di voto.

La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di 72 ore consecutive, **salvo diverse modalità eccezionalmente stabilite dalla Commissione elettorale atte a garantire la massima partecipazione al voto dei lavoratori adibiti a 15 o più turni settimanali, diffuso utilizzo del lavoro da remoto, numero significativo di lavoratori che prestano la loro attività al di fuori della normale sede di lavoro.**

Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Luogo, giorni ed orario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nelle bacheche, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

In via sperimentale, nelle aziende del settore Ict, le OO.SS. presentatrici di lista richiederanno l'adozione del voto online per procedere all'elezione delle Rsu.

D'intesa con la Direzione aziendale potrà essere valutata la possibilità di consentire anche la modalità di voto mista (in presenza e online) in specifiche situazioni organizzative.

Le organizzazioni sindacali che concorrono al rinnovo della RSU concorderanno con la direzione aziendale la piattaforma da utilizzare e le modalità per garantire agli aventi diritto l'esercizio di voto e la segretezza dello stesso.

Sono fatte salve le intese e le prassi aziendali in materia.

Omissis

Le modifiche apportate al presente Accordo stipulato il 5 luglio 2017 avranno effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Roma, 29 luglio 2026.